



19494-18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da:		Oggetto
ANTONIO ORICCHIO	- Presidente -	DISTANZE
GIUSEPPE TEDESCO	- Consigliere -	
ANTONIO SCARPA	Rel. Consigliere -	Ud. 28/03/2018 - CC
ROSSANA GIANNACCARI	- Consigliere -	R.G.N. 708/2015 <i>non 19494</i>
GIUSEPPE FORTUNATO	- Consigliere -	Rep. <i>et</i>

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 708-2015 proposto da:

(omissis) , rappresentati e difesi
dall'avvocato (omissis) ;

- ricorrenti -

contro

(omissis)
rappresentati e difesi dagli avvocati (omissis) ,
(omissis) ;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 755/2014 della CORTE D'APPELLO di
FIRENZE, depositata l'8/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 28/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

OR
1420/18

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(omissis) , quali eredi di Rita Giorgi, hanno proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 755/2014 della Corte d'Appello di Firenze, depositata l'8 maggio 2014.

Resistono con controricorso (omissis) (omissis) .

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.

Pronunciando sull'appello formulato da (omissis) (omissis) contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Pisa in data 26 settembre 2011, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Tribunale, volta a condannare (omissis)

(omissis) a demolire il terrazzino di loro proprietà realizzato in violazione della distanza ex art. 905 c.c. dalla proprietà dell'attrice (omissis) a spostare la ringhiera per evitare la veduta ed a chiudere una porta di accesso, subordinando tuttavia tale riduzione in pristino alla mancata adozione da parte degli appellanti, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, degli accorgimenti idonei a precludere affaccio e veduta verso la proprietà (omissis).

Il primo motivo del ricorso di (omissis) deduce la "violazione ed errata applicazione delle norme di diritto", evidenziando come il terrazzino fosse stato realizzato ad una distanza di cm. 92 dal confine, senza perciò osservare l'art. 905 c.c.

Il secondo motivo di ricorso allega la "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo", per il condizionamento della condanna imposto dalla Corte d'Appello alla mancata installazione sul terrazzino di ripari fissi



dell'altezza di metri 2, in violazione della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.

Si impone un rilievo pregiudiziale.

I ricorrenti hanno espressamente allegato che la sentenza impugnata, pubblicata l'8 maggio 2014, è stata loro notificata il 18 luglio 2014, pur limitandosi a produrre una copia autentica della stessa (la cui conformità all'originale digitale è stata attestata dal difensore ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179 del 2012), priva quindi della relata di notificazione (cfr. art. 369, comma 1 e comma 2, n. 2, c.p.c.).

Va esclusa la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., essendo comunque la previsione di tale onere di deposito funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, di regola, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve (cfr. anche Cass. Sez. U, 02/05/2017, n. 10648).

Nel caso in decisione, la sentenza della Corte d'Appello di Firenze risulta notificata in data 18 luglio 2014 al procuratore costituito di (omissis), avvocato (omissis) nel domicilio eletto di (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis). Questa notifica segnerebbe il riscontro della tempestività dell'impugnazione del rispetto del termine breve di impugnazione ex art. 325, comma 2, c.p.c., essendo stato il ricorso notificato il 23 dicembre 2014 a fronte della notificazione della sentenza eseguita il 18 luglio 2014. E' stato tuttavia dedotto dai ricorrenti, e documentato mediante

produzione del certificato di morte, che (omissis) fosse deceduta il (omissis). Verificatasi la morte della parte (o altro evento interruttivo) dopo la notificazione della sentenza, i termini per impugnare sono allora disciplinati esclusivamente dall'art. 328 c.p.c., secondo cui il termine per impugnare è interrotto e il nuovo termine decorre dal giorno in cui è rinnovata la notificazione della sentenza; qualora manchi tale rinnovazione l'impugnazione deve essere proposta nel termine (di un anno, per la formulazione della norma applicabile *ratione temporis*) previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza e non dall'evento interruttivo, prevedendo l'art. 328, comma 3, c.p.c. una proroga di sei mesi dal giorno dell'evento per il solo caso che questo intervenga dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (così Cass. Sez. 1, 29/09/1999, n. 10789; Cass. Sez. 1, 22/10/2008, n. 25583). Pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima alla parte defunta durante la decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., il ricorso per cassazione deve, pertanto, egualmente ritenersi procedibile, ove risulti che la sua notificazione si sia poi perfezionata, in mancanza di rinnovazione della notificazione della sentenza, ai sensi dell'art. 328, comma 1, c.p.c., entro il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza.

I due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, si rivelano inammissibili, in quanto entrambi non superano lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U, 21/03/2017, n. 7155). La Corte d'Appello di Firenze ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e

l'esame del ricorso non offre elementi per mutare tale orientamento.

(omissis)

appellarono la

sentenza del Tribunale di Pisa, che aveva disposto la parziale demolizione del terrazzino, chiedendo che venisse adottata una misura meno incisiva, quale una tamponatura laterale. In tal senso ha quindi deciso la Corte d'Appello, la quale ha condizionato la demolizione alla mancata installazione di idonei ripari fissi alti almeno 2 metri su entrambi i lati del terrazzino, in modo da evitare affaccio e veduta.

E' principio consolidato quello secondo cui, allorquando il soccombente nel giudizio in tema di distanze per l'apertura di vedute impugni la sentenza del giudice di merito che lo abbia condannato alla demolizione dei propri balconi realizzati a confine in violazione dell'art. 905 c.c., deducendo che fosse sufficiente, ai fini del rispetto delle predette distanze, l'adozione di diversi specifici accorgimenti, deve affermarsi che l'eliminazione delle vedute abusive può essere realizzata non solo mediante la demolizione delle porzioni immobiliari per mezzo delle quali si realizza la violazione di legge lamentata, ma anche attraverso la predisposizione di idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui, come l'arretramento del parapetto o l'apposizione di idonei pannelli che rendano impossibile il *prospicere* e l'*inspicere in alienum*. Perché il giudice disponga, in alternativa alla demolizione, l'esecuzione degli idonei accorgimenti di cui si è detto, è unicamente necessario (come avvenuto nella specie ad opera degli appellanti) che la parte interessata chieda al giudice stesso l'esercizio di tale potere (cfr. Cass. Sez. 2, 27/06/2011, n. 14194; Cass. Sez. 2, 29/01/2007, n. 1804; Cass. Sez. 2,



27/04/2006, n. 9640; Cass. Sez. 2, 14/02/2005, n. 2959; Cass. Sez. 2, 24/02/1996, n. 1450).

Il secondo motivo di ricorso è d'altra parte inammissibile anche perché, nel vigore del nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, da indicare in ricorso nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c. (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

Le spese del giudizio di cassazione vengono regolate secondo soccombenza in favore dei controricorrenti, nell'ammontare liquidato in dispositivo

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dichiarata inammissibile.

P. Q. M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.400,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 marzo 2018.

Il Presidente

Dott. Antonio Oricchio



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, **23 LUG. 2018**

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

